



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati

██████████ Presidente

██████████ a - Giudice

██████████ - Giudice relatore

nel procedimento per liquidazione controllata iscritto al n. r.g. 113 / 2024 promosso ex art. 268 CCII da

_____ rappresentato e difeso dall'Avv. _____ e
con l'ausilio del gestore della crisi dott.ssa _____ - debitore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che con ricorso depositato in data 4/9/2022 [REDACTED] (ex titolare di un'impresa individuale cancellata nel 2014), oggi lavoratore dipendente, ha chiesto ai sensi dell'art. 268/1 CCI la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, avendo il ricorrente la propria residenza nel circondario di Rimini;

ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39 c 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti nell'art.269 c 2 CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata sussista uno stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 c 1 lett c) CCI: il suo patrimonio statico consiste nella quota di ½ di un terreno a [REDACTED] di minimo valore; percepisce uno stipendio di circa 21.051 euro netti all'anno; le obbligazioni da cui è gravato ammontano ad euro 185.000 circa, oltre alle spese della presente procedura;



precisato che non è possibile per il debitore escludere taluni beni (es. veicoli di scarso valore) dalla liquidazione, essendovi soltanto la possibilità che sia il liquidatore, ove accerti che il presumibile valore di realizzo sia superiore ai costi di vendita, a rinunciarvi;

ritenuto che, al contempo, la procedura liquidatoria non sia compatibile con la messa a disposizione da parte di terzi di risorse economiche da destinare ai creditori del sovraindebitato, in primo luogo perché manca qualsiasi profilo di negozialità nella procedura di liquidazione, il che esclude la possibilità, per il debitore, di prevedere le modalità di soddisfacimento dei creditori, anche in relazione all'individuazione di "finanziatori" esterni che mettano somme di denaro a disposizione della procedura; in secondo luogo perché la disposizione di cui all'art. 268 CCI è chiara nel prevedere la possibilità per il sovraindebitato di chiedere la liquidazione "dei suoi beni", espressamente ricomprendendo all'interno del perimetro applicativo dell'istituto le sole fattispecie in cui nel patrimonio del debitore siano presenti beni, non solo attuali ma anche futuri, da destinare alla procedura; infine, deve considerarsi che l'utilizzo della finanza esterna consentirebbe al debitore incapiente di accedere all'istituto dell'esdebitazione di cui all'art. 283 CCI aggirando il requisito della meritevolezza previsto per l'accesso a tale istituto, non richiesto per l'apertura della liquidazione controllata; ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CC l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCI o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

rilevato che a norma dell'art 268 c 4 lett a) i "*crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.*" non sono compresi nella liquidazione, e quindi – a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art. 46 LF, oggi nella Liquidazione giudiziale l'art 146 CCI - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore; a norma del comma 4 dell'art. 545 c.p.c., i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili; a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali), è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono quindi essere comprese nella liquidazione;

ritenuto inoltre che l'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione "*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia*" , non sia



alternativa alla ipotesi della lettera a) , ma cumulativa, e dunque vada interpretata nel senso che quanto "occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia", che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio);

considerato ulteriormente che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCI – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione - si deve tenere conto delle particolari condizioni familiari del debitore: nel caso in esame, il [REDACTED] vive in un appartamento concessogli in comodato dalla suocera ma sostiene le spese di un appartamento di proprietà dei propri genitori a [REDACTED] di cui ha la disponibilità, ed ha oneri di mantenimento di due figli quantificati dal Tribunale di Rimini con decreto emesso nell'anno 2016 in euro 800 complessivi per le spese ordinarie e nel 50% delle spese straordinarie; risulta ragionevole, in relazione alle spese mensili quantificate in ricorso, ed in relazione alla quota di spese straordinarie prevedibili gravanti sul padre dei minori - non essendo ammissibile un accordo tra i genitori che in deroga a quanto stabilito dal Tribunale le faccia gravare unicamente sulla madre per l'intera durata della liquidazione - che sia indicata sin d'ora la somma mensile necessaria per il mantenimento del debitore in complessivi € 1.595,00 al mese per 12 mesi, oltre alla metà della tredicesima e della quattordicesima, in quanto impignorabili; fino a tali importi il Simonetta potrà dunque trattenere per sé il reddito da pensione/lavoro;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di pensione dal ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura);

visto l'art 270 CCI

DICHIARA

APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI [REDACTED]

Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa [REDACTED]

Nomina liquidatore la dott.ssa [REDACTED]

ORDINA

Al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA



ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

FISSA

In euro 1.595, per dodici mensilità, le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI, e nella misura di 1/2 per la tredicesima e quattordicesima mensilità;

DISPONE

che il Liquidatore

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCI, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Comunichi al datore di lavoro de [REDACTED] che i redditi di questo andranno versati mensilmente sul conto della procedura;
- Provveda mensilmente, ricevuto l'accredito dello stipendio de [REDACTED], a corrispondere al debitore la quota di necessaria al suo mantenimento come sopra indicata;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCI, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCI, e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta ai debitori ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini



e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;

- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI.

Si comunichi.

Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 7/11/2024

Il Giudice relatore

[Redacted signature]

Il Presidente

[Redacted signature]

[Redacted text]

